Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ARBATAX
ORDINANZA N. 26/2021

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Arbatax e Comandante del Porto di Arbatax:

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l'art. 14, comma 1 che riserva all'Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione, e l'art. 6 comma 1 lettera a) che conferisce tra l'altro all'Autorità di Sistema Portuale, i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali;

VISTO il Decreto Legge 10.09.2021, n° 121 pubblicato sulla G.U. n° 217 che ha apportato una modifica all'allegato A alla Legge 28 gennaio 1994, n° 84 con cui il Porto di Arbatax è stato inserito nella competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 6 – comma 7 rubricato "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati", che demanda al Comandante di porto Capo di Circondario la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nell'ambito delle aree portuali;

VISTI gli articoli 6 - comma 7 rubricato "*Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati*" e 153 rubricato "*Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi*" del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639 – "*Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*";

VISTO il D.Lgs. n° 4 del 9 gennaio 2012, "*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*" e relativo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni;

VISTO il Decreto 6 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricoli Alimentari e Forestali;

VISTE le Circolari rispettivamente prot. 520951 in data 24 febbraio 1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Demanio Marittimo e dei porti - Div. XX, rubricata: "*Disciplina della circolazione stradale in ambito portuale - Nuovo Codice della Strada*" – prot. 5201696 in data 14 aprile 1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Demanio Marittimo e dei porti - Div. XX, rubricata: "*Disciplina della Circolazione in ambito portuale*";

VISTO il Regolamento per la disciplina e l'uso del porto di Arbatax, approvato con Ordinanza n° 28/2016 in data 14.05.2016;

VISTA la propria Ordinanza n° 45/2016 in data 06.07.2016 con cui è stata disciplinata la pesca sportiva e ricreativa con canna nelle acque del porto di Arbatax;

VISTA la propria Ordinanza n° 45/2020 in data 11.11.2020 con cui fino al completo ripristino della funzionalità dell'illuminazione pubblica presso il Molo di Ponente all'interno della predetta infrastruttura portuale il limite di velocità per gli autoveicoli è ridotto a 10 km/h solamente durante le ore notturne, così come disciplinato dall'articolo 153 del Codice della Strada;

PRESO atto della sospensione nel decorso mese di luglio 2021 del servizio di vigilanza effettuato, di fatto, a decorrere dal mese di novembre 2019 presso l'ingresso del Molo di Ponente del porto di Arbatax al fine di impedire l'accesso a personale e mezzi estranei ai lavori alle aree di banchina interessate da autorizzazioni al

deposito delle merci ai soggetti iscritti all'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994, n° 84;

PRESO atto che a seguito della sospensione del predetto servizio è stata rilevata la presenza di pescatori sportivi con canna in aree portuali non consentite ovvero pericolose che comportano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO necessario, al fine di tutelare la pubblica incolumità, attesa inoltre l'assenza dell'illuminazione presso il Molo di Ponente e di parte della banchina di Riva del porto di Arbatax, ridurre il numero delle autorizzazioni annuali alla pesca sportiva con canna all'interno del porto ad un numero massimo annuo di 50 (*cinquanta*) ovvero in corso di validità in relazione ai metri lineari di banchina utili allo svolgimento della predetta disciplina sportiva;

RITENUTO necessario, al fine di tutelare la pubblica incolumità, attesa inoltre l'assenza dell'illuminazione presso il Molo di Ponente e di parte della banchina di Riva del porto di Arbatax, interdire la circolazione veicolare e pedonale in prossimità del Fanale E.F. 1242 a lampi verdi d'ingresso del porto e delle scogliere frangiflutti del Molo di Ponente;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTI gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 1
(Modifica all'articolo 18 dell'Ordinanza n° 28/2016)

L'articolo 18 della propria Ordinanza n° 28/2016 in premessa citata è modificato come di seguito riportato. Dopo la lettera f) è introdotto il divieto di cui alla presente lettera g):

- "*g) di circolazione sia veicolare che pedonale in prossimità del Fanale E.F. 1242 a lampi verdi d'ingresso del porto di Arbatax nonché presso le infrastrutture portuali delle scogliere frangiflutti del Molo di Ponente, così come meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico, ad eccezione del personale appositamente autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax* ".

Articolo 2
(Modifica all'articolo 7 dell'Ordinanza n° 45/2016)

L'articolo 7 della propria Ordinanza n° 45/2016 in premessa citata è modificato come di seguito riportato.

- "*Il numero massimo delle autorizzazioni previste è stabilito nel numero di 50 (cinquanta) annue ovvero in corso di validità*".

Articolo 3
(Disposizioni finali e sanzionatorie)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 (*Inosservanza di norme di polizia*) e/o dall'articolo 1161 (*Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata*) ovvero ai sensi del Codice della Strada.

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e tramite la pubblicazione alla pagina "*Ordinanze*" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/arbatax.

Arbatax, 27 settembre 2021

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO MARIA FRASCONI
In Data/On Date:
lunedì 27 settembre 2021 13:07:55

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria FRASCONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n° 82

STRALCIO PLANIMETRICO ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 26/2016 IN DATA 27.09.2021

Area portuale interdetta alla circolazione veicolare e pedonale